

Giugno 2007 - N. 35

Agorà

Spazio di informazione del Collegio IPASVI di Como

COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI – VIGILATRICI D'INFANZIA
DELLA PROVINCIA DI COMO
Ist. ai sensi Legge 29-10-54 n. 1049

La Libera Professione Guida sintetica

A cura della Commissione Libera Professione

Premessa

La professione infermieristica si caratterizza come professione intellettuale ai sensi dell'art. 2229 del Codice Civile. Il campo proprio dell'attività dell'infermiere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 42/99 è determinato dal profilo professionale, dal codice deontologico e dagli ordinamenti didattici della formazione di base e post base.



La libera professione e il lavoro autonomo: sintetici richiami giuridici

La libera professione si distingue dal lavoro autonomo in quanto si esplicita attraverso prestazioni "tipicamente intellettuali" e tecniche.

L'autonomia e il rapporto fiduciario con il cliente si esplicano in un contesto di vera libertà di manifestazione della personalità professionale.

Nella prestazione "intellettuale" prevalgono i modelli cognitivi e culturali propri del gruppo professionale rispetto al lavoro manuale.

Nella libera professione intellettuale il professionista, attraverso l'incarico professionale o contratto d'opera, assume la piena responsabilità per le scelte e le modalità utilizzate nell'esecuzione della prestazione.

L'incarico professionale è regolato dal Codice Civile (art. 2231) con il fine di tutelare le cosiddette attività protette che sono tipiche di professionisti che effettuano prestazioni esclusive.

Per tali professionisti, il legislatore ha previsto l'iscrizione in uno specifico albo professionale.

L'articolo 2231 del Codice Civile dispone: "quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione".

PRIMI PASSI PER L'ESERCIZIO LIBERO PROFESSIONALE

I primi passi della libera professione

- Commercialista esperto in problematiche fiscali infermieristiche
- Apertura P.IVA (Commercialista)
- Iscrizione alla Cassa di Previdenza ENPAPI
- Comunicazione al Collegio IP.AS.VI.
- Dotazione di Timbro e blocco per fatturazione
- Dotazione di materiale strumentale (se occorre)
- Marketing sanitario
- Sviluppo rete rapporti interprofessionali

L'infermiere che inizia un'attività libero professionale deve comunicarlo al Collegio ove è iscritto.

Il libero professionista può chiedere di essere inserito nel Registro Pubblico dei Liberi Professionisti compilando il modello prestampato presente in Segreteria.

Il Libero professionista ha l'obbligo di iscrizione alla Cassa di Previdenza ENPAPI entro 60 giorni dalla data di inizio attività.

Il professionista che intende farsi pubblicità deve rispettare le normative vigenti. La pubblicità sanitaria è normata dalla Legge n.175 del 05/02/92 e regolamentata dal Decreto Ministeriale n.657 del 16/09/94.

Per la identificazioni di targhe e/o inserzioni pubblicitarie va richiesto il nulla osta al Collegio. La nota va indirizzata al Sindaco del territorio di competenza e presentata al Collegio IPASVI che apporta il proprio nulla-osta e la inoltra al Sindaco. Occorre allegare la tipologia della pubblicità di cui si richiede l'autorizzazione corredata da una descrizione dettagliata del tipo, caratteristiche e contenuti dell'annuncio pubblicitario. Il tutto redatto in carta da bollo e inviato al Collegio tramite raccomandata A.R. o brevi manu.



MODALITÀ DI ESERCIZIO LIBERO PROFESSIONALE

Modalità di esercizio libero professionale:

- in forma individuale
- in forma associata
- in forma cooperativa
- in forma di società tra professionisti

In forma individuale

L'Infermiere notifica al Collegio provinciale ove è iscritto l'inizio della attività professionale entro 30 giorni trasmettendo:

- scheda anagrafica aggiornata con indicazione del regime fiscale adottato;
- copia certificato di attribuzione partita IVA, il cui codice deve essere 85.14B;
- copia della domanda di iscrizione alla Cassa ENPAPI;
- recapito professionale ed indicazione dell'eventuale ambulatorio/studio.

Ogni variazione dei riferimenti professionali o di natura fiscale come l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta modificazione.

In forma associata

L'esercizio della libera professione in forma associata viene svolto nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali e previdenziali ed in conformità a quanto previsto nella Legge 1815/39 e successive modificazioni.

La denominazione dello Studio Associato deve rispettare quanto previsto nella citata legge. Sono quindi espressamente vietati nomi di fantasia e nella indicazione delle forme associative dovrà essere utilizzato il termine "STUDIO ASSOCIATO".

Lo Studio Associato deve essere costituito esclusivamente da:

- liberi professionisti iscritti al Collegio Ipvsvi;
- da liberi professionisti iscritti in altri Albi relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica;

- da liberi professionisti dell'area sanitaria e sociale il cui profilo professionale è previsto da decreti ministeriali.

Sono espressamente vietate clausole vessatorie limitative del diritto di recesso, della partecipazione agli utili e alle perdite o alla gestione associativa e comunque lesive del decoro e della dignità della professione.

Lo Studio Associato notifica al Collegio Provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto
- copia del certificato di attribuzione della partita IVA
- elenco degli infermieri associati con indicazione degli estremi di iscrizione all'Albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla Cassa autonoma di previdenza
- elenco degli altri professionisti associati.

Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco degli associati, nonché l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

In forma cooperativa

L'Infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le Cooperative Sociali regolarmente costituite ai sensi della Legge 381/91 e 142/2001.

La presenza all'interno della cooperativa di altri professionisti o di figure di supporto all'assistenza infermieristica non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale da parte dell'Infermiere.

La Cooperativa Sociale notifica al Collegio provinciale almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività infermieristica:

- l'atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno ai sensi della legge 142/2001;
- copia del certificato di attribuzione del Codice fiscale e Partita IVA;
- l'elenco dei soci Infermieri;



- il nominativo dell'Infermiere responsabile per l'area infermieristica. Condizione imprescindibile affinché la Cooperativa venga inserita nell'elenco speciale dei liberi professionisti tenuto dal Collegio è la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale di almeno un iscritto al Collegio IPASVI che assumerà il compito di responsabile dell'attività infermieristica e referente nei confronti del Collegio provinciale

In forma di società fra professionisti

Non sono stati ancora emanati i regolamenti attuativi relativi all'esercizio libero professionale nella forma di società tra professionisti, quindi si applicano le indicazioni delle linee guida in quanto compatibili.

RAPPORTI CON I CLIENTI

Si rimanda alle linee guida della Federazione Nazionale IP.AS.VI.

Va comunque detto che ogni buon Professionista quando riceve un incarico da un paziente/utente alla prima visita deve redigere un contratto scritto che tutela sia Lui che il paziente circa eventuali ricorsi che potrebbero verificarsi. Un contratto può essere anche verbale, ma in caso di sinistro e di eventuale ricorso dell'utente la mancanza di uno scritto può mettere in dubbio l'esistenza della prestazione e la data certa, di fronte a terzi. È auspicabile dotarsi di una cartella Infermieristica e un diario sanitario su cui si annotano le prestazioni effettuate (in ordine cronologico), nonché lo stato di salute dell'utente.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

I soggetti iscritti negli albi professionali degli Infermieri professionali, sono tenuti al versamento all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) delle seguenti tipologie di contributi previdenziali:

- contributo soggettivo;
- contributo integrativo;
- contributo di maternità.

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo, se esercitata l'opzione, può essere commisurato alla percentuale del 15% sulla base dell'opzione dell'iscritto. Esso è deducibile ai fini IRPEF ed è previsto un contributo minimo pari ad Euro 516,46.

Contributo integrativo

Gli iscritti all'ENPAPI devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività di libero professionista.

La maggiorazione, fissata nella misura del 2%, è a carico del cliente e viene riscossa direttamente dall'iscritto contestualmente alla riscossione dei corrispettivi o proventi.

Contributo di maternità

Il contributo di maternità pari ad Euro 20,00 annui è dovuto da tutti gli iscritti all'ENPAPI per la copertura degli oneri relativi alle indennità di maternità; esso si può versare in due rate, entro il 30 marzo ed il 30 giugno di ogni anno ed è interamente deducibile ai fini IRPEF.

DISPOSIZIONI FISCALI

Le disposizioni fiscali dell'esercente di arti e professioni sono invece contenute negli articoli 53 e 54 DPR 917/86 (testo Unico delle imposte sui redditi) per quanto riguarda la determinazione del reddito e nell'articolo 57, DPR 633/72, per quanto concerne la disciplina IVA.

Regime agevolato delle nuove iniziative

L'art 13, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) prevede un regime fiscale agevolato per quei soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo ai sensi degli art. 53 e 55, DPR n. 917/86 (ex 49 e 51) purché sussistano le seguenti condizioni:

- il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti un'attività artistica o professionale;



- l'attività non costituisca una mera prosecuzione di un'altra attività svolta in passato dal contribuente, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- i compensi realizzati dai lavoratori autonomi non siano di ammontare superiore ad euro 30.987,41;
- gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi siano regolarmente adempiuti.

Il beneficio fiscale prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% del reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'art. 54, TUIR, da corrispondere per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

Tracciabilità dei compensi dei lavoratori autonomi

Per i Liberi Professionisti che esercitano la propria attività sia individualmente che nell'ambito di una associazione professionale, è obbligatorio istituire un c/c bancario o postale, destinato a contenere le movimentazioni finanziarie della gestione dell'attività professionale.

I compensi dei professionisti possono essere riscossi (e quindi pagati dal cliente) solo mediante assegno non trasferibile, bonifico o sistemi di pagamento elettronico, il limite di importo a partire dal quale non è possibile ricevere il pagamento in contanti è stato così stabilito:

- dal 12.8.2006 al 30.6.2008 importi da € 1000,00
- dal 1.7.2008 al 30.6.2009 importi da € 500,00
- dal 1.7.2009 in poi, importi da € 100,00

RIFERIMENTI UTILI

Collegio IPASVI COMO:
Telefono 031300218
info@ipasvicomo.it

Si ricorda che il Consulente del Lavoro, Rag. Sergio Bazzanella, riceve previo appuntamento, ogni terzo mercoledì del mese c/o la sede del Collegio IPASVI Como, via C. Battisti 8 - Como

ENPAPI

www.previdenzaipasvi.it oppure enpapi.it
Call Center: 199199027